



In continuazione di seduta.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento, posto al punto n. 3 dell'ordine del giorno e cede la parola all'assessore al ramo.

L'Assessore ai Lavori pubblici ed Urbanistica, Dott. Biagio Mastrorilli, illustra l'argomento e, anche alla luce del parere della Commissione consiliare competente, ne propone l'approvazione con la modifica ed integrazione della proposta in oggetto depositata agli atti del fascicolo di consiglio, come segue: Pertanto, il provvedimento, rispetto a quello presentato e depositato in segreteria, avrebbe bisogno di talune correzioni, per cui vi rileggo il provvedimento così come verrebbe corretto: *"dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale"*, invece di, dove è scritto: *"il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile"*. La parte immediatamente che precede la delibera, a pagina 4, c'è: *"visto"*, prima di *"delibera"*, poi *"dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale"*. (\*\*\*\*) ... a questo punto facciamo fare delle fotocopie in maniera tale che poi possiamo distribuirle. Adesso leggerei il deliberato, anche perché le copie stanno arrivando... Quindi, delibera, per quanto in premessa richiamato e che deve essere inteso quale parte integrante dell'atto, 1: di stabilire quanto segue: Lettera A - gli impianti fotovoltaici che non siano integrati o parzialmente integrati, aventi capacità di generazione inferiore ai 20 KW, possono essere installati mediante DIA nelle zone omogenee E1 del vigente piano regolatore generale, ma a una distanza superiore a 500 m dalla perimetrazione del centro abitato, secondo il nuovo codice della strada, previa acquisizione del parere di qualificazione paesaggistica e del rispetto dei vincoli, se esistenti, con la prescrizione e la tutela e salvaguardia degli uliveti in zone DOCGTDOP e vigneti da vino in zona DOCG e manufatti esistenti come indicati e tutelati dalle vigenti NTA, muri a secco, trulli eccetera, se esistenti. La deroga a tale distanza, 500 m, è consentita esclusivamente se l'impianto da installare è a servizio di residenza o attività produttiva esistente, cioè, azienda agricola, artigianale, industriale, turismo rurale, azienda agrituristica, eccetera. Il limite di distanza non si applica per le aree a sud della strada provinciale 231. Lettera B - gli impianti fotovoltaici che non siano integrati o parzialmente integrati, aventi capacità di generazione inferiori a 20 KW, possono essere installati mediante DIA nelle zone omogenee E2-E3 del vigente piano regolatore generale, ma ad una distanza superiore a 500 m dalla perimetrazione del centro abitato secondo il nuovo codice della strada, previa acquisizione del parere di qualificazione paesaggistica e del parere della soprintendenza archeologica per la sola zona E2 o autorizzazione paesaggistica per la zona E3, nel rispetto comunque dei vincoli, se esistenti, con la prescrizione della tutela e salvaguardia degli uliveti in zone DOCIGTDOP, vigneti da vino in zona DOCG e manufatti esistenti come indicate e tutelate dalle vigenti NTA, muri a secco, trulli, eccetera, se esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. La deroga a tale distanza, 500 m, è consentita esclusivamente se l'impianto da installare è a servizio di residenza o attività produttiva esistente, azienda agricola, artigianale, industriale, turismo rurale, azienda agrituristica, eccetera. Il limite di distanza non si applica per le aree a sud della strada provinciale 231. Lettera C - gli impianti fotovoltaici che non siano integrati o parzialmente integrati, aventi capacità di generazione compresa tra 20 KW e 1 Mega, possono essere installati mediante DIA nelle zone omogenee E1-E2-E3, esclusi gli ambiti estesi A e B, con lettera maiuscola, il pacco dell'alta Murgia e le zone ZPS SIC del vigente piano regolatore generale, ma ad una distanza superiore ai 1500 m dalla perimetrazione del centro abitato, secondo il nuovo codice della strada, su fondi rustici che non siano stati oggetto di fondi pubblici per investimenti aziendali, ai sensi di normative comunitarie, nazionali e regionali, nell'ultimo quinquennio anteriore alla presentazione della DIA, condizione da attestare con autocertificazione, previa acquisizione del parere di qualificazione paesaggistica per le zone E1, di qualificazione paesaggistica e/o autorizzazione paesaggistica ove ricorra, e parere favorevole della soprintendenza per le zone E2 e dell'autorizzazione paesaggistica per le zone E3 e di valutazione di impatto o incidenza ambientale, se dovuta, e nel rispetto dei vincoli se esistenti con la prescrizione della tutela e salvaguardia degli uliveti in zone DOCIGTDOP, vigneti da vino in zona DOCG e manufatti esistenti come indicati e tutelati dalle vigenti NTA, muri a secco, trulli, eccetera, se esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. I manufatti di nuova edificazione per i volumi tecnici, in ogni caso dovranno essere prefabbricati e rimossi contestualmente con la dismissione dell'impianto. Prima dell'inizio dei lavori, il responsabile dell'impianto deve inoltrare al comune atto unilaterale obbligo con firma autenticata nelle forme di legge, regolarmente registrato con il quale si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Non è consentita alcuna deroga alle



distanze innanzi prescritte. La distanza non si applica per le aree a sud della strada provinciale 231, ma comunque rimane l'obbligo di rispettare una fascia di rispetto di metri 500 a nord e a sud della strada provinciale 231 per l'intero tracciato attraversante il territorio comunale. Il resto rimane praticamente immutato. Comunque lo leggo. Punto 2: precisare che il mutamento di destinazione d'uso dell'area interessata dall'installazione di tale impianto ha effetto per la sola durata di esercizio dell'impianto stesso e comporterà il pagamento dell'ICI a favore del comune in relazione alla nuova destinazione assunta. 3: Precisare che per quanto non stabilito nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia. 4: Trasmette il presente provvedimento ai settori interessati alle avvenute esecutività. 5: Dichiarare il presente provvedimento di immediata esecutività. Grazie".

Ultimata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione generale, nella quale intervengono diversi consiglieri. Dall'ampio dibattito intervenuto, emerge la proposta di modificare ulteriormente la delibera in atti.

Indi, su proposta del consigliere rag. Antonio Paparella, approvata all'unanimità, si sospende la seduta alle ore 23,35. Ripresi i lavori alle ore 0,30, al riepilogo sono presenti 19 consiglieri. (assenti i consiglieri comunali: Prof.ssa Adriana Basile e sig. Michele Ruta). Per tutto quanto precede si fa rinvio al verbale di pari seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avente ad oggetto: "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE, RELATIVA ALLA PROMOZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITÀ", nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente nonché nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'art. 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, è finalizzato a promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario ed a favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane;
- che l'art. 12, comma 1, del Decreto legislativo n. 387/2003 così dispone: "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati, ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";
- che l'art. 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 387/2003, così come modificato dall'art. 2, comma 154, della Legge n. 244 del 2007, così dispone: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine, la Conferenza dei Servizi è convocata dalla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione....omissis"
- che l'art. 12, comma 4, del Decreto legislativo n. 387/2003, così come modificato dall'art. 2, comma 154, della Legge n. 244 del 2007, così dispone: "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da un'Amministrazione Statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificatamente disciplinato dalle Regioni, è rimessa alla Giunta Regionale. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, in conformità al

progetto approvato, e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto....omissis.....Il termine massimo per la conclusione del procedimento, di cui al presente comma, non può comunque essere superiore a centottanta giorni”;

- che l'art. 12, comma 5, del Decreto legislativo n. 387/2003, così come modificato dall'art. 2, comma 154, della Legge n. 244 del 2007, così dispone: “All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quanto la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella “A”, allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del Testo Unico, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.....omissis.....”;

- che, tra gli impianti di fonte rinnovabile, di cui all'art. 2, lett. c), del Decreto legislativo n. 387/2003, rientrano i c.d. “IMPIANTI FOTOVOLTAICI”. Se per gli stessi non è dovuta alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Tali impianti non sono quindi dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, in quanto non autorizzati ai sensi del comma 3), e per gli stessi si applica la disciplina della denuncia di inizio attività, di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., quando la loro capacità di generazione è inferiore alla soglia stabilita dalla Tabella A (20 Kw);

-che l'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 387/2003, così dispone: “Gli impianti di produzione, di cui all'art. 2, comma 1, lett b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dal vigente Strumento Urbanistico.

Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla Legge 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 ed 8, nonché del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14”;

- che, pertanto, in virtù di tale comma 7, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati nelle Zone agricole del vigente Strumento Urbanistico, indipendentemente che la loro capacità di generazione sia inferiore o superiore alla soglia individuata dalla Tabella A (20 Kw);

- che l'art. 27, comma 1, della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1, così dispone: “Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con potenza elettrica nominale fino ad 1 Mw, e da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.), di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei seguenti casi:

a) IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI SU EDIFICI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, E SERVIZI, E/O COLLOCATI A TERRA INTERNAMENTE A COMPLESSI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI ESISTENTI O DA COSTRUIRE;

.....omissis.....”;

- che l'art. 27, comma 2, della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1, così dispone: “Gli impianti, di cui al comma 1, possono essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti Piani Urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 387/2003”;

- che, dal combinato disposto di tale Legge Regionale e del Decreto legislativo n. 387/2003, così come modificato dalla Legge n. 244 del 2007, scaturisce quanto segue:

a) GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, AVENTI CAPACITÀ DI GENERAZIONE FINO AD 1 Mw, SI POSSONO REALIZZARE CON D.I.A. SE POSTI SU EDIFICI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI, E/O COLLOCATI INTERNAMENTE A COMPLESSI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI ESISTENTI O DA COSTRUIRE;

b) GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. AVENTI CAPACITÀ DI GENERAZIONE FINO AD 1 Mw. SI POSSONO REALIZZARE CON D.I.A. NELLA ZONA AGRICOLA DEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE, TENUTO CONTO DI QUANTO SPECIFICATO DALL'ART. 12, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/2003;



## CONSIDERATO:

- che il Comune di Ruvo di Puglia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 15 aprile 1999 ed entrato in vigore a far data dal 19 maggio 1999, e successiva variante al P.R.G., approvata definitivamente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1626 del 4 novembre 2003;
- che il vigente P.R.G. prevede, per la Zona Agricola, n. 4 distinte Zone omogenee e precisamente: ZONA E/1 (RURALE); ZONA E/2 (RURALE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO); ZONA E/3 (RURALE VINCOLATA DI VALORE AMBIENTALE); ZONA E/4 (BOSCATA);
- che il vigente P.R.G. prevede, altresì, nell'agro n. 168 immobili sparsi, tipizzati ZONA A/2 (BENI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE) con fascia di rispetto di mt 100;
- che, parte del territorio rurale, risulta interessato da vincoli rivvenienti da leggi statali e/o regionali, quali:

- a) BOSCHI E MACCHIE;
- b) IDROLOGIA SUPERFICIALE;
- c) ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO;
- d) LAME;
- e) GROTTI;
- f) ZONE DI TUTELA FAUNISTICA;
- g) ZONE GRAVATE DA USI CIVICI;
- h) IMMOBILI RIENTRANTI NEL REGIME GIURIDICO DELLA, EX LEGGE N. 1089/39;
- i) ZONE ARCHEOLOGICHE;
- l) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA DI "TIPO A" E "MISURE DI INTERVENTO INTEGRATIVE" CON FASCE DI RISPETTO DI 500 METRI A DESTRA ED A SINISTRA DEL TRACCIATO DEL CANALE PRINCIPALE DELL'AQP.

Tali misure di salvaguardia sono entrate in vigore a far data dal 12 agosto 2007 e vigenti fino alla data di entrata in vigore del Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia (P.R.A.), adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2007, n. 883;

- che parte del territorio comunale, comprende aree percorse dal fuoco, per cui è vietata la costruzione di qualsiasi impianto per il periodo di dieci anni, a decorrere dalla data dell'incendio, ai sensi della Legge n. 353 del 2000;
- che, parte del territorio comunale rientra nel P.A.I. (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO), approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005;
- che, parte del territorio rurale rientra nel Parco dell'Alta Murgia;
- che, parte del territorio rurale è interessato da "Tratturi" con fascia di rispetto di metri 100;
- che, relativamente alla ZONA E/1 (RURALE) del vigente PRG, qualsiasi intervento è subordinato a preventivo parere di qualificazione paesaggistica;
- che, relativamente alla ZONA E/2 (RURALE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO) del vigente P.R.G., qualsiasi intervento è subordinato al preventivo parere della Soprintendenza Archeologica, anche nel caso di posa di impianti di pubblica utilità;
- che, la ZONA E/3 (RURALE VINCOLATA DI VALORE DI VALORE AMBIENTALE) del vigente PRG ricade negli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) del vigente P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia, per cui qualsiasi intervento è subordinato al rilascio di Autorizzazione paesaggistica;
- che, parte dell'intero territorio rurale è interessato da uliveti e vigneti di particolare pregio (DOP-IGT-DOCG), la cui trasformazione dei prodotti caratterizza un settore di alta qualità dell'economia agricola locale (n. 8 oleifici e n. 5 cantine vinicole);
- che, parte del territorio rurale è interessato da aziende floricole (n. 5);
- che, lo stesso territorio è attraversato da elettrodotti ad alta tensione e metadonotto, con rispettive fasce di rispetto stabilite per legge;
- che nel territorio rurale sono insediate n. 10 Aziende Agrituristiche;



- che la conformazione del territorio rurale è caratterizzata da vedute panoramiche, tale da definire un vero e proprio quadro di insieme ambientale e paesaggistico da tutelare;

- che l'Amministrazione Comunale ha previsto la redazione del P.U.G., al fine di far fronte alle notevoli problematiche di pianificazione urbanistica che hanno condizionato lo sviluppo edilizio del territorio e dall'altro per far fronte alla pressante richiesta di nuove aree per interventi di edilizia residenziale pubblica, nuove aree industriali ed artigianali ed aree per insediamenti agro-industriali;

- che le "linee guida", approvate con Decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i e con Legge Regionale n. 1/2008 non possono porsi quali direttive vincolanti nei confronti del Comune, considerata la propria autonomia in tema di gestione della pianificazione territoriale, e pertanto, appare necessario adottare dei criteri idonei a supportare il Responsabile del Procedimento rispetto ad una discrezionalità che, nella fattispecie, appare in limine tra la gestione amministrativa e l'indirizzo politico, ovvero di stabilire una "griglia" di requisiti nei confronti di ogni richiesta avanzata di installazione degli impianti fotovoltaici nella zona agricola, ove non siano integrati o semintegrati;

- che appare, pertanto, indispensabile coordinare la pianificazione urbanistica comunale con la disciplina statale e regionale, al fine di una corretta e razionale gestione del territorio comunale e stabilire "linee e criteri guida" per l'ammissibilità dei progetti di installazione di tali impianti, ove non siano integrati o semintegrati, nelle zone agricole del vigente PRG;

VISTO il parere della Commissione Consiliare espresso nella seduta del 1° aprile 2008, che qui si riporta: *"La Commissione è d'accordo nell'inserire al punto C) del dispositivo, tra le inclusioni della zona Z3, oltre agli ambiti estesi A e B anche le zone ZPS e PSIC e di aggiungere al penultimo capoverso del punto C), dopo i manufatti, la dicitura: "di nuova edificazione". La Commissione ritiene che debba essere eliminato il limite di 500 m, di cui ai punti A) e B,) e di 1500 m, per il punto C), per tutte le aree poste oltre la S.P. 231 ex S.S. 98), salvo il componente, Prof.ssa Montaruli, la quale chiede di valutare anche, in questo caso, l'ipotesi di una fascia di rispetto. Il dott. Matteo Paparella ed il rag. Antonio Paparella propongono di valutare l'ipotesi di un limite percentuale del territorio comunale utilizzabile per impianti fotovoltaici";*

UDITA la relazione illustrativa, svolta dall'Assessore all'Urbanistica ed ai LL.PP., Dott. Biagio Mastrorilli, nonché la proposta conclusiva di modifica del dispositivo della proposta, in atti, del tenore seguente: *"Per quanto riguarda il punto 1 lettera c), rimane tutto così come avevamo già letto. Fino a... Dove dice: "I manufatti di nuova edificazione per i volumi tecnici.. in ogni caso dovranno essere prefabbricati e rimossi contestualmente alla dismissione dell'impianto. Prima dell'inizio dei lavori il responsabile dell'impianto deve inoltrare al comune atto unilaterale d'obbligo con firma autenticata nelle forme di legge, regolarmente registrato, con il quale si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto". Tutto il resto, ovvero: "non è consentita alcuna deroga... i limiti di distanza...". Viene tutto cassato. E viene sostituito da: "La deroga a tale distanza è consentita per le sole istanze pervenute al Protocollo Comunale alla data di esecutività del presente provvedimento. E' fatto altresì obbligo di rispettare la fascia di rispetto di metri 1.000 a nord e sud della strada provinciale 231, lungo l'intero tracciato attraversante il territorio comunale". Lo rileggo: "E' fatto altresì obbligo di rispettare la fascia di rispetto di metri 1.000 a nord e sud della strada provinciale 231, lungo l'intero tracciato attraversante il territorio comunale", in ordine alla quale ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Catasto, ing. Gennaro Casciello;*

UDITA la dichiarazione di voto, resa dal Consigliere, dott. Francesco Catalano, che su espressa richiesta, di seguito si trascrive: *"A nome del centrodestra, vorrei fare una dichiarazione di voto. Innanzitutto chiedendo che questa dichiarazione venga inserita come parte integrante e sostanziale della delibera. Asserendo che il nostro voto sarà favorevole, perché siamo favorevoli allo sviluppo del fotovoltaico, così come impostato dalla legge regionale; però ribadiamo non tanto la contrarietà ma la perplessità totale all'applicazione delle fasce di rispetto, che secondo me sono illegittime... Anche perché necessitano di uno strumento urbanistico diverso. Per cui voteremo favorevolmente, ma con la precisazione che: pur condividendo in linea di principio la filosofia della fascia di rispetto, questa non può essere assolutamente applicata, perché non rientra nelle*



competenze di questo Consiglio Comunale. Non rientra nelle nostre competenze. La legge regionale lo dice chiaramente. Noi dobbiamo solo attenerci a questa. Tutto ciò che vogliamo dire, naturalmente possiamo dire... Anche perché, ripeto e concludo, creeremmo domani con la stessa legge regionale e con lo stesso PRG una disparità. Tre domande oggi presentate rientrano nel fotovoltaico e possono essere realizzate. Quelle presentate dal 3 aprile non potranno essere naturalmente accettate, in base a questa delibera. E questo naturalmente non può essere, per chi minimamente pensa e capisce di Diritto, accettato. Grazie!";

**PRESO ATTO** della discussione generale intervenuta sull'argomento e riportata nel verbale di pari seduta;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia e Catasto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

**VISTO** il parere favorevole di conformità, espresso dal Segretario Generale, a richiesta del Sindaco, ai sensi dell'art. 97, secondo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del vigente Statuto Comunale;

**DATO ATTO CHE**, al momento della votazione, i componenti presenti e votanti in aula sono n. 19;

**CON** n. 19 voti favorevoli, resi per alzata di mano ed accertati nelle dovute forme di legge,

### **DELIBERA**

Per quanto in premessa richiamato e che deve essere inteso quale parte integrante dell'atto.

**1.) DI STABILIRE** quanto segue:

A) Gli impianti fotovoltaici che non siano integrati o parzialmente integrati, aventi capacità di generazione inferiore a 20 Kw, possono essere installati, mediante DIA, nella Zona Omogenea E/1 del vigente Piano Regolatore Generale, ma ad una distanza superiore a 500 metri dalla perimetrazione del Centro Abitato secondo il Nuovo Codice della Strada, previa acquisizione del parere di qualificazione paesaggistica e nel rispetto dei vincoli, se esistenti, con la prescrizione della tutela e salvaguardia degli uliveti in zone DOC, IGT, DOP, vigneti da vino in zona DOCG e manufatti esistenti come indicati e tutelati dalle vigenti NTA (muri a secco, trulli, edicole, ecc.), se esistenti.

La deroga a tale distanza (500 metri) è consentita esclusivamente se l'impianto da installare è a servizio di residenza o attività produttiva esistente (Azienda Agricola; Artigianale; Industriale; Turismo Rurale; Azienda Agrituristica, ecc.).

Il limite di distanza non si applica per le aree a Sud della S.P. 231;

B) Gli impianti fotovoltaici, che non siano integrati o parzialmente integrati, aventi capacità di generazione inferiore a 20 Kw, possono essere installati, mediante DIA, nelle Zone Omogenee E/2 ed E/3 del vigente Piano Regolatore Generale, ma ad una distanza superiore a 500 metri dalla perimetrazione del Centro Abitato secondo il nuovo Codice della Strada, previa acquisizione del parere di qualificazione paesaggistica, del parere della Soprintendenza Archeologica (per la sola Zona E/2) o Autorizzazione Paesaggistica (per la Zona E/3), nel rispetto comunque dei vincoli, se

esistenti, con la prescrizione della tutela e salvaguardia degli uliveti in zone DOC, DOP, IGT, vigneti da vino in zona DOCG e manufatti esistenti come indicati e tutelati dalle vigenti NTA (muri a secco, trulli, edicole, ecc.), se esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto.

La deroga a tale distanza (500 metri) è consentita esclusivamente se l'impianto da installare è a servizio di residenza o attività produttiva esistente (Azienda agricola, artigianale; Industriale; Turismo rurale; Azienda Agrituristiche, ecc.).

Il limite di distanza non si applica per le aree a Sud della S.P. 231;

C) Gli impianti fotovoltaici, che non siano integrati o parzialmente integrati, aventi capacità di generazione compresa tra 20 Kw e 1Mw possono essere installati, mediante DIA, nelle Zone Omogenee E/1, E/2, E/3 (esclusi gli Ambiti Estesi A e B) del vigente Piano Regolatore Generale, ma ad una distanza superiore ai 1500 metri dalla perimetrazione del Centro Abitato secondo il Nuovo Codice della Strada, su fondi rustici che non siano stati oggetto di finanziamenti pubblici per investimenti aziendali ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nell'ultimo quinquennio anteriore alla presentazione della DIA, (condizione da attestare con autocertificazione), previa acquisizione del parere di qualificazione paesaggistica per le zone E/1, di qualificazione paesaggistica e/o autorizzazione paesaggistica, ove ricorra, e parere favorevole della Soprintendenza per le zone E/2 e dell'autorizzazione paesaggistica per le zone E/3, e di valutazione di impatto o incidenza ambientale (se dovute) e nel rispetto dei vincoli, se esistenti, con la prescrizione della tutela e salvaguardia degli uliveti in zone DOC, DOP, IGT, vigneti da vino in zona DOCG e manufatti esistenti come indicati e tutelati dalle vigenti NTA (muri a secco, trulli, edicole, ecc.), se esistenti, e con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto.

I manufatti di nuova edificazione, per i volumi tecnici, in ogni caso, dovranno essere prefabbricati e rimossi contestualmente alla dismissione dell'impianto.

Prima dell'inizio dei lavori il responsabile dell'impianto deve inoltrare al Comune atto unilaterale d'obbligo, con firma autenticata nelle forme di legge, regolarmente registrato, con il quale si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto.

E' fatto altresì obbligo di rispettare una fascia di rispetto di metri 1000, a Nord e a Sud, della S.P. 231, lungo l'intero tracciato attraversante l'intero territorio comunale.

La deroga a tali distanze è consentita per le sole istanze pervenute al protocollo comunale alla data di esecutività del presente provvedimento.

2.) **PRECISARE CHE** il mutamento di destinazione d'uso dell'area interessata dalla installazione di tale impianto ha effetto per la sola durata di esercizio dell'impianto stesso e comporterà il pagamento dell'ICI a favore del Comune in relazione alla nuova destinazione assunta.

3.) **PRECISARE CHE**, per quanto non stabilito nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia.

4.) **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Settori interessati, ad avvenuta esecutività.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, con n. 19 voti favorevoli, resi per alzata di mano dai diciannove componenti presenti e votanti in aula, **DICHIARA** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. n. 267/2000.